

***Misure urgenti e transitorie in materia di gestione nazionale
della pesca del pesce spada nel Mediterraneo***

VISTO il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della Legge 7 marzo 2003, n. 38;

VISTO il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTA la Legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del Regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) n. 1626/1994;

VISTO il Regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, ed in particolare l'art. 102;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, n. 1380 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n.1954/2003 e (CE) n.1224/2009 del Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione n. 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione;

VISTA la Raccomandazione ICCAT n. 16-05 (di seguito, Raccomandazione), recante l'istituzione di un Piano Pluriennale di Ricostituzione per il pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015 (di seguito, Decreto), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 15 luglio 2015, recante attuazione delle misure 14, 15 e 16 del "Piano di Azione", in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero, recante l'istituzione (si sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1, del Decreto) dell'elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 recante "Regolamento organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTA la Risoluzione adottata, in data 20 luglio 2017, dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati, con la quale si impegna il Governo ad attenersi, in sede di determinazione nazionale dei massimali di cattura del pesce spada nel Mediterraneo, ai criteri formalmente ed ufficialmente adottati ed approvati in seno all'ICCAT, come meglio di seguito specificati;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del citato Regolamento (UE) n. 1380/2013, la politica comune della pesca riguarda, tra l'altro, la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano le risorse biologiche marine;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, del citato Decreto Legislativo n. 4/2012, l'Amministrazione, può con proprio decreto, disporre limitazioni alle attività di pesca, al fine di conservare e gestire le risorse ittiche;

CONSIDERATO che, nell'ambito del Gruppo di Lavoro ICCAT (tenutosi nel mese di febbraio 2017) di cui al paragrafo 3 della Raccomandazione, le Parti Contraenti hanno adottato lo schema di ripartizione del TAC internazionale (pari a 10.500 tonnellate), come stabilito al precedente paragrafo 1 della Raccomandazione, utilizzando, quale base quantitativa

di riferimento, il livello medio delle catture dello stock mediterraneo di pesce spada, maturate nel periodo 2010-2014;

CONSIDERATO che, in data 18 aprile 2017, il richiamato schema di ripartizione è stato, altresì, formalmente ed ufficialmente approvato dalle medesime Parti Contraenti, assegnando, in via definitiva, all'Unione Europea un contingente di cattura, per il 2017, pari a 7.410,48 tonnellate;

CONSIDERATO che, allo stato attuale, risultano ancora in corso le complesse procedure unionali atte a definire, mediante apposita modifica formale al citato Regolamento (UE) n. 2017/127, la successiva ripartizione, tra gli Stati Membri interessati (compresa l'Italia), del predetto TAC ufficialmente riconosciuto all'Unione Europea;

CONSIDERATO che il protrarsi ulteriore delle predette tempistiche procedurali, a livello unionale, potrebbe determinare il rischio concreto che il livello nazionale delle catture bersaglio e/o accessorie di pesce spada, unitamente a quelle derivanti dai settori non professionali, possa repentinamente assestarsi su valori non coerenti con l'ipotetico limite massimo retraibile in virtù dell'unica base quantitativa di riferimento che, attualmente, risulta formalmente ed ufficialmente adottata ed approvata in sede ICCAT;

RITENUTO, pertanto, nelle more della compiuta definizione delle richiamate procedure unionali rivolte alla predetta modifica formale del citato Regolamento (UE) n. 2017/127, di dover provvedere, anche e soprattutto in ossequio al principio precauzionale, all'immediata ed urgente determinazione, seppur in via transitoria, di un massimale di cattura che, a valere sulla corrente campagna di pesca del pesce spada, consenta alle flotte nazionali interessate di assicurare, quantomeno, il pieno rispetto del sopra descritto limite quantitativamente determinale in applicazione all'unico criterio formalmente ed ufficialmente adottato ed approvato in sede ICCAT;

DECRETA

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 della Raccomandazione, in premessa citato, a valere sull'annualità 2017, il contingente internazionale di cattura del pesce spada nel Mediterraneo è stabilito in 10.500 tonnellate.
2. In virtù di quanto formalmente ed ufficialmente adottato ed approvato in sede ICCAT, a valere sulla medesima annualità 2017, il contingente di cattura definitivamente riconosciuto all'Unione Europea è stabilito in 7.410,48 tonnellate.
3. In applicazione al criterio di ripartizione formalmente ed ufficialmente adottato ed approvato in sede ICCAT, il massimale di cattura cui devono

attenersi, in via transitoria, per la corrente campagna di pesca del pesce spada, le flotte nazionali interessate, è stabilito in 4.039,47 tonnellate.

4. In ossequio al principio precauzionale in premessa richiamato, ove ritenuto necessario, si fa, in ogni caso, riserva di valutare la possibilità di procedere, con successivo provvedimento, all'eventuale modifica del massimale di cui al precedente comma 2, nonché all'eventuale interruzione temporanea e/o definitiva delle attività di pesca in questione, tenuto conto degli effettivi dati di cattura come ricevuti dai vari operatori interessati, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale di settore.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 20 luglio 2017

On. Giuseppe Castiglione

CAMERA DEI DEPUTATI
XIII Commissione Agricoltura
20/07/2017

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final), corredata dal relativo allegato (COM(2017) 356 final – Annex 1).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La XIII Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356;

preso atto che tale proposta, al punto n. 2 dell'allegato, ripartisce tra i sette Stati membri interessati alla pesca del pesce spada del Mediterraneo

la relativa quota di pesca assegnata all'Unione europea in sede ICCAT, a tal fine sostituendo la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127;

osservato che la tabella introdotta è redatta tenendo conto delle catture storiche effettuate dai predetti Stati membri nel periodo di riferimento 2012-2015, e che tale periodo di riferimento – come riporta la relazione di accompagnamento – è «ritenuto affidabile» dalla Commissione europea;

ricordato in proposito che, al 20o meeting dell'ICCAT, tenutosi a Faro in Portogallo dal 14 al 21 novembre 2016, è stata adottata la raccomandazione 16-05 per «l'istituzione di un Piano pluriennale di ricostituzione per il pesce spada del Mediterraneo» e che tale piano introduce un Tac (totale ammissibile di cattura) a partire dall'anno 2017;

rammentato altresì che nella successiva riunione del 20-22 febbraio 2017 del Gruppo di lavoro intermedio ICCAT, le Parti Contraenti hanno adottato lo schema di ripartizione del TAC assumendo, quale base di calcolo, la media dei livelli di cattura maturati per il periodo 2010-2014;

preso atto dunque che, in sede ICCAT, è stata ritenuta valida la serie storica, basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014;

rammentato che la decisione della Commissione europea di applicare, a livello europeo, una base di calcolo tale da escludere le annualità 2010-2011, considerando il solo periodo 2012-2015 fa seguito ad una proposta in tal senso avanzata dal Governo spagnolo, nell'ambito di un incontro tecnico svoltosi il 21 marzo 2017;

ricordato altresì che la proposta spagnola si basava sull'assunto che, nel biennio 2010-2011, le statistiche fossero viziate dalle pratiche illegali di pesca con le reti derivanti;

ritenuto che tale assunto è del tutto privo di attendibilità, in quanto tutti i dati di cattura trasmessi in quegli anni ai vari organismi internazionali (Commissione europea, Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo-CGPM e Commissione internazionale per la protezione dei tonni di nel Mediterraneo-ICCAT) non sono mai stati oggetto di contestazione e ad oggi non è stata avviata in proposito nessuna procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti degli Stati membri; Pag. 173

rilevato che il riferimento alla serie storica 2012-2015 – di cui alla proposta di regolamento all'esame – determina l'assegnazione al nostro Paese di una quota di cattura più bassa di quella risultante dalla serie storica 2010-2014 adottata dall'ICCAT;

auspicato pertanto che il Governo italiano si adoperi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, si pervenga ad una revisione dei criteri di riparto delle quote del pesce spada che rispetti la serie storica (2010-2014) adottata dall'ICCAT,

esprime una valutazione estremamente negativa sulla proposta di regolamento in titolo, con specifico riferimento alla tabella contenuta al punto 2 dell'allegato che sostituisce la tabella contenuta nell'allegato ID del regolamento (UE) 2017/127, evidenziando la necessità che la suddetta tabella sia interamente rivista al fine di ripartire la quota di cattura del pesce spada tenendo conto della serie storica basata sui dati di cattura del periodo 2010-2014, ritenuta valida dall'ICCAT in sede di ripartizione del totale ammissibile di cattura del pesce spada e posta alla base dell'accordo di Madrid del 20-22 febbraio 2017 sulla ripartizione del contingente per il 2017.
